

Ingegneri, il CNI spiega come autocertificare i crediti formativi

I 15 CFP ottenuti con l'aggiornamento informale vanno comunicati entro il 30 novembre 2014

di Paola Mammarella

26/11/2014 - Il Consiglio nazionale degli ingegneri torna sull'obbligo della formazione continua. Con la [circolare 445/2014](#) il CNI ha spiegato come ottenere e autocertificare i quindici crediti formativi per l'aggiornamento informale connesso all'attività professionale.

Insieme al modello per l'autocertificazione, da inviare **entro il 30 novembre 2014**, il CNI fornisce infatti una serie di linee guida che serve al professionista per sapere a quanti crediti danno diritto le attività di aggiornamento e studio svolte nell'ambito della propria attività nel 2014.

Per iniziare, il professionista deve indicare il tipo di attività svolta, scegliendo tra progettazione, direzione dei lavori, collaborazione alla progettazione, collaborazione alla direzione dei lavori e consulenza.

Se per svolgere queste attività il professionista ha dovuto studiare norme, libri o software, avrà diritto ad un certo numero di crediti.

Per fare degli esempi, per la consultazione di un libro sono riconosciuti 5 crediti, per una rivista 0,5. Per un articolo tecnico, l'apprendimento di un software o di un hardware tecnico, lo studio di una legge e la partecipazione ad eventi di settore ne sono riconosciuti 3. L'aggiornamento nell'uso di software e hardware tecnici dà diritto a 2 crediti. Con la partecipazione a seminari e convegni si ottengono 0,5 crediti, mentre i corsi aziendali valgono 1 credito. Con le attività di tutoraggio negli stage e la ricerca sono invece rilasciati 4 crediti.

Con la pubblicazione di manuali e monografie si ottengono 5 crediti, per gli articoli ne vengono invece riconosciuti 2,5 e per i brevetti 10. Con la partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni degli esami di stato si guadagnano rispettivamente 5 e 3 crediti. La frequenza dei master universitari e i dottorati danno infine diritto a 2,5 crediti per ogni mese.

I professionisti dipendenti in cassa integrazione possono richiedere un esonero parziale dall'obbligo formativo. Le attività di aggiornamento eventualmente svolte in questo periodo non saranno però riconosciute.